



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15
del 19/06/2026

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 18,35 e segg. in Gualtieri Sicaminò, nei locali della sala polifunzionale del Centro diurno di P.zza Duomo, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale Ing. Natalina Calapà, come da avvisi scritti in data 12.06.2026 prot. n. 3657 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria, in modalità mista (sia in presenza che in video conferenza) ai sensi dell'art. 3 bis del Regolamento del Consiglio Comunale. Il link della video chiamata è stato inviato dal Presidente del Consiglio Comunale ai consiglieri che si collegano da remoto.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** porge il suo saluto ai Sigg. Consiglieri presenti (anche collegati da remoto) e successivamente procede con l'appello nominale.

Risultano all'appello nominale:

Presenti:

1. CALAPA' NATALINA
2. BONARRIGO FRANCESCO
3. DI BELLA ROBERTO
4. BONARRIGO MARIA
5. TIFOIDEO SIMONE (collegata da remoto)
6. GIANDOLFO PATRIZIA MARIA
7. SCHEPIS ANNA (collegata da remoto)
8. SCHEPIS ANTONININO

Assenti:

1. LA MAESTRA SIMONA
2. IMBESI ANDREA

Presenti n. 08

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

Per l'Amministrazione sono presenti: Il Sindaco, Il Vicesindaco G. La Spada e l'Assessore T. Irato. Sono presenti altresì la Responsabile ASGF: Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo e la dipendente Responsabile Tari: Rosaria Impallomeni.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della proposta di deliberazione C.C. n. 49 del 04.06.2026 completa dei pareri allegati, avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2026”* ed ultimata la lettura chiede se ci sono interventi in merito:

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco** il quale fa un appello ai signori Consiglieri: sottolinea che l’approvazione del PEF Tari 2026 è un atto dovuto che è stato elaborato dall’ufficio, i funzionari sono stati tenuti ad elaborarlo a seguito di obblighi contrattuali esistenti.

Ha evidenziato che: il piano economico finanziario viene approvato annualmente e prevede i costi per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Noi ci troviamo come amministrazione comunale di fronte a degli atti che sono stati compiuti precedentemente da altre amministrazioni.

Come amministrazione attuale abbiamo dovuto recepire delle istanze da parte dell’azienda incaricata del servizio in merito a richieste di adeguamento ISTAT (ANNI 2018/2025).

Sono state condotte trattative per limitare gli aumenti, la transazione è stata favorevole per le Amministrazioni dell’Aro del Muto (Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò).

Un ulteriore aumento del Pef Tari 2026 è stato subito per la sottoscrizione del nuovo CCNL di categoria multiservizi che ha comportato un aumento della spesa per il personale.

Gli uffici non hanno fatto altro che elaborare un adempimento contabile, hanno raccolto i provvedimenti ed elaborato il PEF, sottoponendolo al Consiglio Comunale per l’approvazione.

Questi costi PEF Tari 2026 sono stabiliti per legge, di fronte a questo atto dovuto anche malvolentieri occorre approvare per senso di responsabilità.

L’approvazione è necessaria per evitare danni ulteriori e rispettare le scadenze normative legate all’erogazione del bonus sociale.

Di fronte a questa responsabilità non ci si può tirare indietro, discutendone anche con la responsabile dell’ufficio, si è evidenziata la necessità di dover elaborare altri adempimenti successivi alla approvazione del PEF TARI.

Questa Amministrazione non sta facendo sprechi e nonostante gli aumenti, si è cercato di tutelare i cittadini, ad esempio proponendo una riduzione dell’IMU, tuttavia la proposta non reca il parere favorevole del Revisore dei Conti.

L’Amministrazione Comunale sta cercando di uscire dal dissesto finanziario, nonostante il periodo cronologico sia concluso (2021/2025) ancora con prudenza si stanno valutando strumenti per ridurre i costi futuri.

Si è interpellata la Corte dei Conti per interventi e pareri chiarificatori, l’Amministrazione ha una grande attenzione nei riguardi dei cittadini.

Tuttavia ci sono scadenze da rispettare, per questo si chiede ai consiglieri di approvare il provvedimento, si sta cercando come amministrazione di ridurre i costi, pur nella consapevolezza che non sono stati generati dalla presente Amministrazione, questa attuale se ne assume il peso.

Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia il **Sindaco** per l’intervento e chiede se ci siano ulteriori interventi in merito: chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Di Bella** il quale esprime perplessità riguardo all’aumento delle tariffe, evidenziando che: il costo complessivo del servizio passa da circa 269.350 euro del 2025 al 343.865 euro del 2026.

Il Consigliere espone le percentuali delle simulazioni rispetto ai nuclei familiari e formula un esempio in merito all'aumento considerevole della spesa Tari per una famiglia di 4 componenti rispetto al 2025 (incremento 32,79%). Aumento importante anche per la Casa di riposo Anziani.

Ci sono circa € 70.000,00 di aumento ed il consigliere Di Bella ha chiesto chiarimenti su:

- Interventi concreti giustificativi degli aumenti
- Miglioramenti effettivi per i cittadini
- Obiettivi misurabili e quali tempi di realizzazione
- Possibilità di soluzioni alternative per contenere l'impatto economico sulle famiglie.

Precisa che come consiglio comunale si ha il dovere di garantire l'equilibrio economico del servizio ma anche quello di tutelare i cittadini da aumenti eccessivi e di garantire trasparenza e proporzionalità.

Per tali ragioni prima di procedere all'approvazione si ritiene opportuno richiedere all'Amministrazione ed all'ufficio competente di fornire un quadro dettagliato delle ragioni di questo importante incremento e delle misure che si intendono adottare per ridurre questo aumento affinché ogni euro chiesto ai contribuenti trovi una precisa e dettagliata giustificazione, si ritiene che non ci si possa limitare ad approvare un aumento delle tariffe ma che questo debba essere necessario e proporzionato agli obiettivi di tutta la comunità e nel suo esclusivo interesse.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci siano ulteriori interventi in merito: Replica il **Sindaco**, dall'intervento del Consigliere di Bella è emerso che nel PEF TARI 2026 vi è stato un aumento dei costi, che come spiegato è dovuto, aumenti dovuti ad adempimenti contrattuali stipulati da precedenti Amministrazioni Comunali, di cui questa Amministrazione si sta prendendo carico.

In ogni caso si ritiene che da parte dei Consiglieri sarebbe necessario non solo criticare (che risulta semplice) ma si dovrebbe fornire una alternativa, cosa facciamo per risolvere il problema, se si trova una alternativa l'Amministrazione è disponibile a discuterla nell'interesse della comunità. Il Sindaco precisa che l'Amministrazione è aperta a proposte alternative, ma finora non ne sono state presentate.

La presente proposta reca tutti i pareri favorevoli, degli uffici, del Revisore dei Conti e la validazione della SRR – Città Metropolitana di Messina.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola alla Responsabile del Servizio Tari: dipendente Rosaria Impallomeni la quale ribadisce che il PEF è quello di cui alla proposta, non è possibile dai documenti contabili in possesso dell'Ufficio effettuare riduzioni, l'importo va ripartito tra i contribuenti.

Si tratta di un atto molto complesso che riguarda più uffici, è stato l'Ufficio Tecnico che ha trasferito i dati relativi alla raccolta rifiuti all'Ufficio tributi.

Riducendo per la Casa di cura ad esempio l'importo ridotto andrebbe ripartito su altri, perché l'importo del PEF è quello:

- Gli aumenti sono dovuti a adeguamenti ISTAT e a maggiori costi contrattuali, previsti da contratti stipulati da amministrazioni precedenti.
- Il PEF è stato validato da enti competenti e non può essere modificato retroattivamente.
- I costi sono reali e non inventati dall'amministrazione attuale.

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che non approvare il PEF comporterebbe danni anche agli utenti con disagio sociale, per i quali è previsto un bonus del 25% e propone di approvare nella seduta odierna la proposta n. 49/26 e valutare successivamente se ci siano possibilità di ridurre il PEF Tari 2026.

Il Consigliere Comunale Di Bella pone una domanda: È stato valutato l'utilizzo di fondi disponibili, come i 114.165 euro ottenuti grazie all'onorevole Matteo Sciotto per interventi ambientali?

Il **Segretario Comunale** precisa che tali fondi cd. AERCA sono destinati a determinate finalità specifiche indicate nel decreto di finanziamento (bonifiche, riqualificazione aree degradate, promozione mobilità sostenibile etc.) e si ritiene che non possano essere utilizzati per coprire costi della TARI.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** in assenza di interventi sottopone ai voti la proposta con il metodo di votazione palese per alzata di mano per i consiglieri presenti ed espressione del voto verbale favorevole/contrario per il consigliere collegato on line.

PRESENTI VOTANTI n. 08

Voti favorevoli n. 06: Calapà – Bonarrigo M. - Schepis Antonino - Bonarrigo F.. - Giandolfo M.P. – Schepis Anna).

Voti contrari n. 2 (Di Bella R. e Tifoideo S.)

I.E.

PRESENTI VOTANTI n. 08

Voti favorevoli n. 06: Calapà – Bonarrigo M. - Schepis Antonino - Bonarrigo F.. - Giandolfo M.P. – Schepis Anna).

Voti contrari n. 2 (Di Bella R. e Tifoideo S.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs. n. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;
- Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

1. Di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** ai sensi delle vigenti disposizioni il **PEF FINALE E TARIFFARIO TARI 2026** e relativi allegati alla presente proposta;
3. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2026;
4. **di dare atto** che nelle tariffe TARI è compreso il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina, nella misura del **5%**;
5. **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo verrà garantita con i fondi di cui all'apposito Capitolo inserito tra le voci di uscita dell'approvando Bilancio Comunale 2026-2028;
6. **di prendere atto della Deliberazione C. C. n. 14 del 19/06/2026** che ha disposto le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026;
 - . prima rata 30 giugno;
 - . seconda rata 31 agosto;
 - . terza rata 31 ottobre;
 - . quarta rata 31 dicembrecon possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Revisore per l'espressione del parere di competenza;
8. **di inoltrare l'Atto deliberato dal Consiglio Comunale**, unitamente alla documentazione validata con lo stesso, all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che

provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

9. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale alle ore 19,13 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed in assenza di ulteriori interventi, porge un ringraziamento a tutti i presenti e dichiara conclusa la seduta consiliare.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 04/06/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3)
PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI
ANNO 2026**

IL PROPONENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 ° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con Deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti del primo periodo regolatorio 2018-2021;
- con Deliberazione del 31.10.2019 n. 444/2019/R/Rif sono stati, altresì, approvati le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" ed il relativo Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR);

- con successiva *Deliberazione del 3.3.2020 n. 57/2020/R/Rif*, l'Autorità ha approvato le "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatori a delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- con determina ARERA del 27.3.2020 n. 2/2020/D/Rif sono stati forniti ulteriori chiarimenti per la stesura del PEF con riguardo alle entrate da contributo MIUR, da riscossione coattiva e procedure sanzionatorie e da altri eventuali partite stabilite dall'E.T.C. nonché per le modalità operative di gestione e trasmissione dei dati da parte dell'E.T.C. medesimo;
- con *Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3.8.2021*, modificata con *Deliberazione n. 7/2024/R/Rif del 23.1.2024*, si è proceduto con l'Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR del primo periodo regolatorio basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo a base delle determinazioni tariffarie dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità e /o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- con *Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022 ARERA*, come successivamente modificata, ha proceduto con l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo regole certe ed uniformi a livello nazionale con decorrenza 1.1.2023;
- con *Deliberazione ARERA n. 396/2025/R/Rif del 5.8.2025* si è proceduto con l'"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti";
- con *Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5.8.2025* si è proceduto con l'Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR-2 basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità e della gestione individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- l'art. 7 della *Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF*, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, confermando la validazione del medesimo in capo all'Ente Territorialmente Competente o ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, a seguito dell'assunzione da parte dell'E.T.C. delle pertinenti determinazioni;
- Vista la *Determinazione ARERA N. 1/DTAC/2025 del 7.11.2025* avente ad oggetto l'" APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO 2026-2029 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 397/2025/R/RIF, NONCHÉ APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO E ULTERIORI PRECISAZIONI OPERATIVE";
- l'art. 1 comma 677 L. 199/2026 (Legge di Bilancio 2026) ha stabilito al 31 luglio di ogni anno, a regime, il termine per l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti per la Tassa sui Rifiuti;

- l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'1.1.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);
- l'art. 1 comma 702 L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- **Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- **Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Gualtieri Sicaminò è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a., come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- **Dato atto** che in data 20/05/2026 e 21/05/2026 questo Ufficio - Area Servizi Generali e Finanziari ha trasmesso, all'Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a., tutta la documentazione relativa al PEF 2026-2029, al fine dell'ottenimento della validazione prevista dal citato art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- **Visto** il documento di validazione del **PEF 2026-2029**, trasmesso a questo Comune dall'Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a. ed acclarato al **prot. generale 3469 del 04.06.2026**, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;
- **Esaminati** gli atti relativi al 3° periodo regolatorio 2026/2029 MTR3 ed il Piano Economico- Finanziario - PEF grezzo di settore - anno 2026, con i seguenti allegati che sono parte integrante e sostanziale della stessa:
 1. **Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029;**
 2. **Allegato_2_Relazione_di_Accompagnamento_2026-2029 (ETC);**

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/09/2014 come modificato al TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati alla presente – PEF

FINALE 2026 E TARIFFARIO, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2026 per il Comune di Gualtieri Sicaminò si è verificato il caso del superamento del limite alla crescita rispetto al limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERAn.443/2019, pertanto si è provveduto ad inserire all'**Allegato 2 Relazione di Accompagnamento 2026-2029 (COMUNE) una Relazione di Superamento Limite** al fine di illustrare e motivare il superamento del limite di crescita tariffaria, come previsto dal comma 4.4 dell'Allegato A della Delibera ARERA n. 397/2025;

Preso atto dei Comunicati ARERA per gli operatori del 17 marzo 2026 e del 30 marzo 2026, recanti chiarimenti applicativi sulla Deliberazione n. 355/2025/R/RIF e sul TUBR, con i quali l'Autorità ha precisato che: il termine del 30 giugno per il riconoscimento del bonus si intende rispettato con l'emissione del documento di riscossione recante lo sconto applicato, indipendentemente dalla scadenza di versamento delle rate; il bonus deve essere calcolato sull'importo della TARI 2025 al lordo delle componenti perequative e al netto di IVA e TEFA, prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione soggettiva locale; le eventuali misure di maggior favore deliberate dall'ente locale non possono essere finanziate dalla componente perequativa UR3;

Visto che nel caso in cui il GTRU non eroghi il bonus entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 (imputando lo sconto sul documento di riscossione e precisamente sulla prima rata con scadenza 30 giugno) spetta al Gestore inviare il bonus all'utente TARI/Tariffa corrispettiva agevolato tramite rimessa diretta;

Pertanto, a seguito di quanto recitato sopra, con Deliberazione C. C. n. ~~14~~ del ~~19/06/2026~~ ^{19/06/2026} si è disposta la variazione dell'art. 31 che recita le scadenze relative all'anno 2026;

Ritenuto di approvare il PEF FINALE 2026 E TARIFFARIO e i relativi allegati alla presente proposta ;

Dare atto che quanto deliberato dal Consiglio Comunale, unitamente alla documentazione allegata, validata con la stessa deliberazione, deve essere inoltrato all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ";

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 27/02/2022 che recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ";

Dato atto che di fatto il precedente articolo di legge slega definitivamente l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI dall'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente, che per l'anno in corso viene fissato al 31.05.2022 con il c. 5-sexiesdecies dell'art. 3 del medesimo D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 25/02/2022;

Che con decreto legge n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022 trova conferma una norma sulla TARI, secondo la quale nell'ipotesi in cui la scadenza finale per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti, nonché della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Dato atto che la presente Proposta sarà trasmessa al Revisore per l'espressione del relativo parere di competenza;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** ai sensi delle vigenti disposizioni il **PEF FINALE E TARIFFARIO TARI 2026** e relativi allegati alla presente proposta;
- 3) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2026;
- 4) **di dare atto** che nelle tariffe TARI è compreso il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina, nella misura del **5%**;
- 5) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo verrà garantita con i fondi di cui all'apposito Capitolo inserito tra le voci di uscita dell'approvando Bilancio Comunale 2026-2028;
- 6) **di prendere atto** della Deliberazione C. C. n. 14 del 19/04/26 che ha disposto le seguenti le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026;
 - . prima rata 30 giugno;
 - . seconda rata 31 agosto;
 - . terza rata 31 ottobre;
 - . quarta rata 31 dicembrecon possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno;
- 8) **di trasmettere** il presente provvedimento al Revisore per l'espressione del parere di competenza;
- 9) **di inoltrare l'Atto deliberato dal Consiglio Comunale**, unitamente alla documentazione validata con lo stesso, all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 10) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento

Rosaria Impallomeni

Rosaria Impallomeni



IL SINDACO
Avv.to GINO SCIOTTO

[Handwritten signature]

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 –articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- ~~VISTO:~~ si esprime ~~parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 04/06/2026

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari
(Dott. ssa Giuseppa Bonarrigo)



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:


(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- ~~VISTO:~~ si attesta la copertura finanziaria
- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- ~~PARERE NON DOVUTO:~~ parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 04/06/2026

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott. ssa Giuseppa Bonarrigo)





Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitan di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

L'anno 2026 il giorno 05 del mese di giugno alle ore 8,00

Il Revisore dei Conti

eletto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30.01.2026 per il triennio 2025/2028 e pubblicata all'Albo Pretorio in data 03/02/2026 Registro 127 resa immediatamente esecutiva, si è riunito presso il proprio studio professionale ed inizia la trattazione del seguente punto posto all'ordine del giorno:

" APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2026 "

Premesso:

- Che l'Ente ha provveduto a trasmettere a mezzo P.E.C. in data 04.06.2026, la proposta di deliberazione n° 49 del 04/09/2026 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2026".
- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: i - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f); ii - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

impianti di trattamento ..." (lett. h); iii - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 639, Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, Legge 27.12.2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8, D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF DEL 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo di quattro anni coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio, introducendo il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione (di seguito MTR) ed in particolare, l'art. 6 di tale deliberazione ARERA, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, demandando ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;
- l'Autorità, con la deliberazione n.443/2019, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR)", il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il Piano Economico Finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi. Detto primo metodo tariffario per il settore dei rifiuti (MTR) è destinato ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani ed assimilati, anche differenziati;

- la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (S.R.R.), il quale, dopo le verifiche di correttezza, completezza e congruità dei dati, trasmette il piano ed i corrispettivi tariffari ad ARERA;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025. All'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al **30 giugno 2025**, fermo restando i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) cita *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con Deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", con l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti del primo periodo regolatorio 2018-2021;
- con Deliberazione del 31.10.2019 n. 444/2019/R/Rif sono stati, altresì, approvati le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" ed il relativo Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR);
- con successiva Deliberazione del 3.3.2020 n. 57/2020/R/Rif, l'Autorità ha approvato le "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatori a delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitan di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

- con determina ARERA del 27.3.2020 n. 2/2020/D/Rif sono stati forniti ulteriori chiarimenti per la stesura del PEF con riguardo alle entrate da contributo MIUR, da riscossione coattiva e procedure sanzionatorie e da altri eventuali partite stabilite dall'E.T.C. nonché per le modalità operative di gestione e trasmissione dei dati da parte dell'E.T.C. medesimo;
- con Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3.8.2021, modificata con Deliberazione n. 7/2024/R/Rif del 23.1.2024, si è proceduto con l'"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR del primo periodo regolatorio basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo a base delle determinazioni tariffarie dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità e /o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- con Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022 ARERA, come successivamente modificata, ha proceduto con l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo regole certe ed uniformi a livello nazionale con decorrenza 1.1.2023;
- con Deliberazione ARERA n. 396/2025/R/Rif del 5.8.2025 si è proceduto con l'"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti";
- con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5.8.2025 si è proceduto con l'"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR-2 basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità e della gestione individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- l'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, confermando la validazione del medesimo in



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

capo all'Ente Territorialmente Competente o ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, a seguito dell'assunzione da parte dell'E.T.C. delle pertinenti determinazioni;

Vista

- la Determinazione ARERA N. 1/DTAC/2025 del 7.11.2025 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA PER IL PERIODO 2026 -2029 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 397/2025/R/RIF, NONCHÉ APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO E ULTERIORI PRECISAZIONI OPERATIVE";
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019, che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Esaminata la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 04/06/2026

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto Conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gualtieri Sicaminò è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a., come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato Atto che in data 20/05/2026 e 21/05/2026 l'Ufficio - Area Servizi Generali e Finanziari del Comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso, all'Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a., tutta la documentazione relativa al PEF 2026-2029, al fine dell'ottenimento della validazione prevista dal citato art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

VISTO il documento di validazione del **PEF 2026-2029**, trasmesso al Comune di Gualtieri Sicaminò dall'Ente Territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana Società consortile s.p.a. ed acclarato al **prot. generale 3469 del 04.06.2026**, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

- **Esaminati** gli atti relativi al 3° periodo regolatorio 2026/2029 MTR3 ed il Piano Economico- Finanziario - PEF grezzo di settore - anno 2026, con i seguenti allegati che sono parte integrante e sostanziale della stessa:

1. **Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029;**
2. **Allegato_2_Relazione_di_Accompagnamento_2026-2029 (ONOFARO);**
3. **Allegato_2_Relazione_di_Accompagnamento_2026-2029 (COMUNE);**
4. **Allegato_3_-_Dichiarazione_Veridicita_Gestore (ONOFARO);**
5. **Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicita_Comuni (GUALTIERI SICAMINO')**

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 03/09/2014 come modificato al TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

Dato Atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2026 per il Comune di Gualtieri Sicaminò si è verificato il caso del superamento del limite alla crescita rispetto al limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERAn.443/2019e, che pertanto il Comune di Gualtieri Sicaminò ha provveduto ad inserire all'**Allegato_2_Relazione_di_Accompagnamento_2026-2029(COMUNE)**, una **Relazione di Superamento Limite** al fine di illustrare e motivare il superamento del limite di crescita tariffaria, come previsto dal comma 4.4 dell'Allegato A della Delibera ARERA n. 397/2025;

Preso Atto dei Comunicati ARERA per gli operatori del 17 marzo 2026 e del 30 marzo 2026, recanti chiarimenti applicativi sulla Deliberazione n. 355/2025/R/RIF e sul TUBR, con i quali l'Autorità ha precisato che: il termine del 30 giugno per il riconoscimento del bonus si intende rispettato con l'emissione del documento di riscossione recante lo sconto applicato, indipendentemente dalla scadenza di versamento delle rate; il bonus deve essere calcolato sull'importo della TARI 2025 al lordo delle componenti perequative e al netto di IVA e TEFA, prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione soggettiva locale; le eventuali misure di maggior favore deliberate dall'ente locale non possono essere finanziate dalla componente perequativa UR3;



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

Visto che nel caso in cui il GTRU non eroghi il bonus entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 (imputando lo sconto sul documento di riscossione e precisamente sulla prima rata con scadenza 30 giugno) spetta al Gestore inviare il bonus all'utente TARI/Tariffa corrispettiva agevolato tramite rimessa diretta;

Dare Atto che quanto deliberato dal Consiglio Comunale, unitamente alla documentazione allegata, validata con la stessa deliberazione, deve essere inoltrato all'Ente di Governo d'Ambito, SRR Messina Area Metropolitana - Società consortile S.P.A., che provvederà alla successiva trasmissione ad ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto Conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 27/02/2022 che recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ";

Dato Atto

- ✓ che di fatto il precedente articolo di legge slega definitivamente l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI dall'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente, che per l'anno in corso viene fissato al 31.05.2022 con il c. 5-sexiesdecies dell'art. 3 del medesimo D.L. 228 del 30/12/2021, conv. L. 15 del 25/02/2022;
- ✓ che con decreto legge n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") pubblicato in G.U. n. 114 del 17.05.2022 trova conferma una norma sulla TARI, secondo la quale nell'ipotesi in cui la scadenza finale per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti, nonché della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitanna di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

Preso atto che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 viene stabilito in 4 rate, con le seguenti scadenze:

- . prima rata 30 giugno;
- . seconda rata 31 agosto;
- . terza rata 31 ottobre;
- . quarta rata 31 dicembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno;

Visto

- ✓ l'ultimo Bilancio di previsione approvato risulta essere il 2026/2028 con Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 30/01/2026;
- ✓ l'ultimo Rendiconto approvato è quello dell'esercizio finanziario 2025 giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/05/2026;
- ✓ il D. Lgs 267/2000;
- ✓ il D. Lgs 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il regolamento di contabilità;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ✓ il parere favorevole in merito alla Regolarità Tecnica e contabile espresso in data 04/06/2026, dal Responsabile dell'Area SGF Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo;

Considerato

- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028 con atto n. 04/2026

Il Revisore dei Conti,

considerato

il ruolo che svolge in materia di regolamento per l'applicazione di tributi locali così come previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b), n. 7 del T.U.E.L.;



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/09/2026, di approvazione del piano economico finanziario TARI per gli anni 2026 - 2029 avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE ATTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 ED IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2026”** previa approvazione da parte del Consiglio Comunale del “Piano Economico Finanziario per l’anno 2026, secondo le risultanze della validazione dell’aggiornamento biennale 2026/2029 del PEF-TARI dell’ambito tariffario del Comune di Gualtieri Sicaminò, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF – metodo tariffario rifiuti (MTR-3),

RACCOMANDA

di adottare le relative Tariffe Tassa Rifiuti TARI entro il termine del 30.06.2026

INVITA L’ENTE

- per quanto riguarda le scadenze di pagamento della TARI di adeguarsi alle disposizioni di cui all’art.1 comma 688 della Legge 147 del 2013 e Circolare del M.E.F. 2/DF del 22.11.2019;
- visto quanto dettato dalla normativa, che la Deliberazione di Consiglio Comunale, poiché relativa alle entrate tributarie dei comuni, sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- al Responsabile del Settore Ambiente ed al Responsabile dell’Area Finanziaria, di procedere ad un costante monitoraggio affinché i costi relativi alla gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2026 siano coperti integralmente dalle entrate relative al Piano Tariffario, ponendo una oculata attenzione all’evasione, all’elusione ed alla puntuale riscossione del tributo, in quanto la tariffa deve coprire il 100% del costo complessivo del servizio. Anche al fine di proporre le eventuali modifiche ed azioni correttive entro i termini di legge, affinché il piano preveda la copertura integrale del costo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi (costi di esercizio e di investimento), garantendo di fatto la salvaguardia degli equilibri di bilancio;



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti Verbale n. 12 del 05.06.2026

- il Funzionario responsabile a provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/98, ai sensi dell'art. 13, cc. 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019;
- a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata, ed anche sulla home page, la deliberazione del Consiglio Comunale.


Alle ore 9,30 termina la verifica redige il presente verbale che viene letto, firmato e sottoscritto e ne dispone la trasmissione della copia al Sindaco, al Segretario Comunale, al Tesoriere dell'Ente – Unicredit S.p.A., al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ed al Presidente del Consiglio Comunale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Il Revisore Unico

Dott. Giovan Racalbuto

Dott. G. Racalbuto



() documento firmato anche digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti

Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

DETERMINA n. 33 del 4/06/2025.

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo regolatorio 2026-2029, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF.

Comune di Gualtieri Sicaminò

VISTI:

- la Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- lo statuto della Società SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A.";
- la Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019;
- la Delibera ARERA n. 444/2019/R/rif;
- la Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021;
- la Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- la Delibera ARERA n. 385/2023/R/rif del 03.08.2023;
- la Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03.08.2023;
- la Delibera ARERA n. 387/2023/R/rif del 03.08.2023;
- la Delibera ARERA n. 374/2025/R/rif del 29.07.2025;
- la Delibera ARERA n. 397/2025/R/rif del 29.07.2025;
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione della SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A." con la quale si è approvato il modello di validazione e si è dato mandato al dirigente dott. Arturo Vallone di visionare e valutare la conformità della documentazione inviata dai Comuni ai parametri di riferimento, nonché l'autorizzazione al dirigente ad esprimere il previsto parere di validazione ai sensi delle Delibere ARERA in materia.
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione della SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A." del 28.06.2024, con la quale l'ing. Roberto Lisi è stato nominato facente funzione in tutti gli incarichi del dott. Arturo Vallone;

COMUNE DI
GUALTIERI SICAMINÒ
4/06/2025
Num. di prot. 2169

CONSIDERATO CHE

- i Comuni trasmettono attraverso la piattaforma *PEF Platform Management TARI* la documentazione necessaria alla predisposizione del Piano Economico e Finanziario: 1) il TOOL in excel del PEF, 2) la relazione di accompagnamento del Comune, 3) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente, 4) la relazione di accompagnamento della ditta affidataria dei servizi di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti, 5) la dichiarazione di veridicità dei dati a firma del legale rappresentante della ditta;
- la SRR, nella qualità di EGATO, valuta, verifica e valida la sopradetta documentazione producendo la relazione di accompagnamento al PEF comprensivo delle parti di competenza dell'ETC;
- il Comune, sulla base del PEF così validato predispone ed approva, con delibera di Consiglio Comunale, esclusivamente il regolamento tariffario per il periodo di riferimento e lo trasmette contestualmente alla pubblicazione alla SRR;

- la SRR, dopo aver ricevuto la delibera di Consiglio Comunale del regolamento tariffario, la trasmette ad ARERA per la successiva approvazione;

VISTO CHE:

- i servizi di spazzamento e lavaggio strade (SL), di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (RT) nel territorio del Comune di Gualtieri Sicaminò sono svolti dalla ditta Onofaro Antonino srl;
- il trattamento, recupero e smaltimento dei r.u. e la gestione della tariffa, la riscossione tributi (GT) e i rapporti con l'utenza sono in capo allo stesso Comune di Gualtieri Sicaminò;
- il Comune di Gualtieri Sicaminò ha trasmesso, tramite la piattaforma *PEF Platform Management TARI*, il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026–2029, redatto secondo il MTR-3;

Questo Ente Territoriale Competente:

VERIFICATA la conformità rispetto alla regolazione e la completezza e coerenza dei dati e delle informazioni inserite nel PEF e spiegati nella relazione di accompagnamento, unitamente alle dichiarazioni di veridicità prodotte dal Sindaco e dal rappresentante legale della ditta Onofaro Antonino srl, restando ferme le responsabilità degli stessi in ordine alla veridicità dei dati forniti;

CONSIDERATO che la Regione Sicilia non ha ancora individuato gli impianti minimi, come da delibere ARERA e PNGR;


CONFERMATO che attualmente e per il periodo regolatorio di riferimento le gestioni valutate (GT, SL e RT) resteranno nello Schema regolatorio I di cui all'art. 3 dell'allegato A del TQRIF e al punto 5.2 dell'Allegato A del MTR3,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DI VALIDARE** il PEF 2026-2029 del Comune di Gualtieri Sicaminò ai sensi della Delibera ARERA n. 397/2025/R7rif;
- 2) **DI TRASMETTERE** al Comune di Gualtieri Sicaminò il PEF validato unitamente alla relazione di accompagnamento completa delle parti di competenza della SRR, per l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale del regolamento tariffario entro i termini previsti dalla regolazione vigente;
- 3) **DI TRASMETTERE**, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento tariffario (ricevuta), il PEF e tutta la documentazione a corredo per l'approvazione degli stessi;
- 4) **DI PUBBLICARE** la Determinazione di cui trattasi sul sito web istituzionale della SRR, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente f.f.
ing. Roberto Lisi



Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Ing. Natalina Calapà

Il Segretario Com.le

F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



Il Consigliere Anziano

F.to Francesco Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ -

E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo